



Comune di Giovinazzo

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 18/12/2017 a registro generale n.ro 830/2017 e vi rimarrà fino al 02/01/2018.

Li 18/12/2017

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Nicola Rucci

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 830/2017

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.223/2017 del 15.12.2017

OGGETTO: LAVORI PER IL RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA
VILLA COMUNALE -

- CUP J72F17000000002

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità.
- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

In data 15 dicembre 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Cesare Trematore

PREMESSO CHE

- la Città Metropolitana di Bari avviava un **percorso partecipativo** con i Sindaci dell'Area metropolitana, **al fine di definire un “percorso di coprogettazione”** con i Comuni, finalizzato all'attuazione degli interventi previsti nel Patto per Bari;
- tra i quattro interventi obiettivo del Comune di Giovinazzo c'era *“Il restauro e la riqualificazione della Villa Comunale”*, il cui progetto preliminare, dell'importo di € 500.000,00, redatto dal Settore Gestione del Territorio, veniva approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 31/3/2016;
- il 25.11.2016 veniva sottoscritto tra il Comune di Giovinazzo e la Città Metropolitana il *“verbale conclusivo del processo di coprogettazione”* successivamente acquisito al protocollo comunale con il n. 24802 del 28.11.2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 17.03.2017 n.01 veniva approvato lo schema di convenzione che avrebbe consentito, di fatto, di dar seguito al percorso di pianificazione strategica intrapreso con la Città Metropolitana di Bari e di dare attuazione alla fase esecutiva di quanto previsto nel *“Patto per Bari”*, limitatamente ai progetti inerenti questo Comune;
- alla predetta deliberazione erano allegate le schede degli interventi da finanziare a cura della Città Metropolitana e tra questi la scheda riguardante l'intervento in argomento che, nella fattispecie, assumeva nell'anagrafica le seguenti diciture:
 - *Codice progetto: GIO 02;*
 - *Titolo del progetto: “Riqualificazione del porto storico e valorizzazione del lungomare di levante di Giovinazzo”;*
 - *Lotto 2: Restauro e riqualificazione “Villa Comunale” (Piazza Garibaldi);*
 - *Tipologia di operazione: Lavori pubblici – decoro urbano e compensazione ambientale*
 - ...
 - *Rete di riferimento: waterfront metropolitano*
- la convenzione, repertorio n. 56878 del 26.04.2017, veniva sottoscritta tra il legale rappresentante protempore della Città Metropolitana ing. Antonio Decaro ed il Sindaco di Giovinazzo Sig. Tommaso Depalma e trasmessa al Comune di Giovinazzo il 02.05.2017 con allegate tutte le schede di intervento;
- con delibera di Giunta Comunale n. 207 del 14/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *Restauro e riqualificazione “Villa Comunale”*, redatto dall'arch. Daniela Fabiano di Trinitapoli incaricata con la determinazione dirigenziale n. 73 del 13/6/2017 RG 332, eseguibile per l'importo di € 500.000,00 con un importo per lavori soggetto a ribasso di € **366.483,94** oltre € **10.405,96** per oneri della sicurezza;
- l'intervento è finanziato con i fondi per lo Sviluppo e la Coesione di cui al Patto per la Città Metropolitana, - convenzione per l'attuazione dell'intervento progettuale *“Riqualificazione del Porto storico e valorizzazione del Lungomare di Levante”* sottoscritto in data 26/4/2017 con rep. 56878 tra il Sindaco protempore di questo Ente Depalma ed il Sindaco della Città Metropolitana Decaro -, allocati al cap. 3495 (codice 09.02-2.02) di bilancio;
- l'intervento è inserito nella programmazione triennale 2017- 2019 dei lavori pubblici - annualità 2017 - approvata con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 28.04.2017, giusta art. 21 (programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) co. 3 del d.Lgs 18.04.2016, n.50 modificato dal d.Lgs 19.04.2017, n.56;
- per la realizzazione dell'opera è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

- l'intervento in argomento, per l'importo dei lavori, è disciplinato dall'art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- si ritiene, comunque, procedere all'aggiudicazione dei lavori mediante ricorso alla procedura aperta, con applicazione di quanto disposto al comma 9 del medesimo art.36 per la fissazione dei termini di pubblicità;
- di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, con offerta di ribasso sull'importo dei lavori determinato a corpo, avendo garantito i requisiti di qualità con il progetto esecutivo posto a base di gara, così come previsto all'art. 95 comma 4 a) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art.97 del DLgs 50/2016 con sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati nel predetto comma alle lettere a), b), c), d), e);
- ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori in oggetto non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti già un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare;

RICHIAMATO

- l'art. 9 comma 4 del D.L. 66/2014 a mente del quale tutti i Comuni non capoluogo di provincia devono affidare gli appalti per mezzo di una Centrale unica di committenza e di soggetti aggregatori, indipendentemente dalla tipologia e dal valore;
- l'art. 37 comma 4 a) del DLgs 50/2016 che prevede il ricorso per i comuni, quali stazioni appaltanti non capoluoghi di provincia, ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- la convenzione rep. 2584/2016 del 15/2/2016 di costituzione di una Centrale Unica di Committenza mediante l'associazione dei Comuni: Bitonto, Corato, Giovinazzo, Ruvo di Puglia e Molfetta con individuazione del Comune di Bitonto quale ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza;
- il Decreto N. 18 del 6.03.2017 con il quale il Sindaco del Comune di Bitonto ha nuovamente attribuito al Funzionario Amministrativo Dr.ssa Sansipersico Rosa Anna Maria, Responsabile del "Servizio per l'Organizzazione", la responsabilità dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17 della Convenzione Rep. n. 2854/2016 del 15/02/2016;
- il Decreto N. 22 del 22/03/2017 con il quale il Sindaco del Comune di Bitonto ha confermato l'attribuzione delle funzioni di Vice-Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, alla Dr.ssa De Zio Bianca che sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Responsabile Dr.ssa Sansipersico Rosa Anna Maria;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art.6 della suddetta convenzione, ai singoli Comuni, oltre alle attività lì elencate, spetta l'avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art.32 c.2 del DLgs 50/2016 ss.mm.ii. ed anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla prenotazione dell'impegno di spesa dell'intervento, delle eventuali spese di pubblicità e del contributo all'ANAC;
- ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., si specifica quanto segue:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è il restauro e la riqualificazione della Villa Comunale;

- il contratto verrà stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo dal segretario comunale di questo Ente, con le clausole indicate nel capitolato speciale di appalto, con quelle derivanti dall'esito della gara e con eventuali ulteriori disposizioni normative ai fini di una compiuta ed organica disciplina del rapporto contrattuale;
- i lavori saranno aggiudicati mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del DLgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, con offerta di ribasso sull'importo dei lavori determinato a corpo, avendo garantito i requisiti di qualità con il progetto esecutivo posto a base di gara, così come previsto all'art. 95 comma 4 a) del DLgs 50/2016;
- in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 225,00, quale quota contributiva a favore dell' ANAC , giusta delibera ANAC n.1377/2016, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990 ricorrono gli elementi di procedibilità della determinazione presente, avendone preventivamente istruito e valutato gli atti presupposti e che, ai sensi dell'art. 6/bis della ridetta legge 07 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'art. 1, c. 41, legge 190/2012, relativamente agli interessi coinvolti non sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l'astensione dal relativo procedimento;
- secondo quanto previsto dal D.lg. 196/2003 nonché dal D.lg. 33/2003 la presente Determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;
- nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all'art. 9, comma1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 n. 102, per quanto applicabile agli Enti Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno corrente;
- nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto Dirigente, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto previsto all'art. 107 del T.U.E.L. (D.lg. n. 267/2000);

RILEVATA la necessità di:

- individuare l'unità organizzativa responsabile del procedimento, giusta art. 4 Legge 07.08.1990, n.241;
- individuare il Responsabile del procedimento, coerentemente all'art.31 del d.lgs 50/2016 e alle *LINEE GUIDA n. 3, di attuazione del D.Lgs 18.04.2016, n.50 approvate dall'ANAC con [delib. n. 1096 del 26 ottobre 2016](#), recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, aggiornate al DLgs 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11/10/2017;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente ;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **PROCEDERE**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei lavori di "*RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE*", mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del DLgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, con offerta di ribasso sull'importo dei lavori determinato a corpo, avendo garantito i requisiti di qualità con il progetto esecutivo posto a base di gara, così come previsto all'art. 95 comma 4 a) del DLgs 50/2016 ss.mm.ii., con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomali individuata ai sensi del comma 2 dell'art.97 del DLgs 50/2016ss.mm.ii. con sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati nel predetto comma alle lettere a), b), c), d), e);
- 3) **AVVALERSI** della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo, Ruvo di Puglia e Molfetta, trasmettendo il presente provvedimento al Comune di Bitonto individuato dalla convenzione rep.2584 sottoscritta in data 15/2/2016 quale ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza;
- 4) **DARE ATTO** che l'importo progettuale di € 500.000,00 è finanziato con fondi per lo Sviluppo e la Coesione di cui al Patto per la Città Metropolitana, - convenzione per l'attuazione dell'intervento progettuale "Riqualificazione del Porto storico e valorizzazione del Lungomare di Levante" sottoscritto in data 26/4/2017 con rep. 56878 tra il Sindaco protempore di questo Ente Depalma ed il Sindaco della Città Metropolitana Decaro;
- 5) **ACCERTARE** in entrata, la somma di € 500.000,00, al cap. 827/10 di entrata codice bilancio 4.200.05 del bilancio finanziario 2017/2019, con riferimento all'esercizio finanziario 2017 in cui scade il credito
- 6) **PRENOTARE** l'impegno della spesa di € 500.000,00, al cap. 3495 (codice 09.02-2.02) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile;
- 7) **DARE ATTO**, inoltre che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è il *restauro e la riqualificazione della villa comunale*;
 - il contratto verrà stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo dal segretario comunale di questo Ente, con le clausole indicate nel capitolato speciale di appalto, con quelle derivanti dall'esito della gara e con eventuali ulteriori disposizioni normative ai fini di una compiuta ed organica disciplina del rapporto contrattuale;
 - i lavori saranno aggiudicati mediante procedura aperta specificata al punto 2 del presente dispositivo;

- 8) **STABILIRE** che ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Settore Gestione del Territorio - Servizio LL.PP. nelle seguenti persone:
- a) Ing. Daniele Carrieri;
 - b) Geom. Francesco Andriano;
 - c) Geom. Giuseppe Di Gioia;
 - d) Dott.ssa Anna Ricci;
 - e) Ins. Costanza Picerno;
 - f) P.I. Vito Ricci
 - g) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e art.3 della Legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento è lo scrivente Dirigente del 3° Settore;
- 9) **DEMANDARE** alla Centrale Unica di Committenza la redazione di tutti gli atti di gara di cui alla presente determinazione e l'indizione ed espletamento della stessa;
- 10) **TRASMETTERE** alla predetta Centrale Unica di Committenza i seguenti atti:
- a) delibera di Giunta Comunale n. 207 del 14/12/2017 inerente l'approvazione del progetto esecutivo;
 - b) documenti tecnico-progettuali e scrittografici;
 - c) la presente determinazione a contrarre;
- 11) **DISPORRE**, ad integrazione delle altre condizioni contrattuali, il rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento;
- 12) **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 13) il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito trasparenza di questo Ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.